


IL GIURATO ISTRUITO.



ALERE FLAMMAM.



LONDRA :

DAI TORCHI DI RICCARDO TAYLOR,

RED LION COURT, FLEET STREET.

1836.

IL GIURATO ISTRUITO.

Legge per istabilire un Modificato Giudizio per mezzo di Jury, in Casi Criminali.

ESSENDO il *Giudicio per mezzo di Jury* una delle più ammirabili istituzioni della Legge Inglese, **IL RE NOSTRO GRAZIOSISSIMO SOVRANO**, sempre sollecito per la retta amministrazione della giustizia in tutte le parti de' suoi Dominj, ha comandato che i vantaggi di questo inestimabile modo di giudizio si compartissero ai suoi sudditi Maltesi, sotto bensì quelle modificazioni che potessero richiedere i generali principj della Legge di Malta, e lo stato peculiare di queste Isole.

Sua Eccellenza il **LUOGOTENENTE GOVERNATORE**, pertanto, onde dare effetto alle paterne intenzioni di **SUA MAESTA'**, ha risoluto che il detto modo di giudizio sia in primo luogo introdotto nel ramo della procedura criminale, limitandolo ai delitti della più grave qualità, e che nelle procedure, mentre si ritengono lo spirito e la sostanza del Giudizio Inglese per mezzo di *Jury*, si tralascino quelle regole che o sono inapplicabili alle circostanze o non addattate agli usi dei Maltesi: con queste mire, l' Eccellenza Sua si compiace di ordinare e statuire quanto segue:—

I. Nel giorno stesso della data di questo Proclama, o tosto dopo che potrà convenientemente essere praticato, Sua Eccellenza il **LUOGOTENENTE GOVERNATORE** spedirà una Commissione, sotto il Suggello di Governo, diretta all' Onorabile Capo di Giustizia *pro tempore*, e ad altri tre o più dei Giudici delle

Regie Corti Superiori, costituendoli in Corte, col nome e titolo di "*Corte di Speciale Commissione*," ed autorizzando e comandando ai medesimi, o qualunque tre o più di loro, di cui il Capo di Giustizia *pro tempore*, non essendo assente od impedito per malattia, dovrà sempre essere uno, a sentire e determinare, nel modo quì appresso esposto, ed in certi tempi e luoghi da essere da loro destinati, tutte quelle cause di delitti ed offese che fossero pronte per essere giudicate in qualunque tempo prima dello spirare dell' anno presente, 1829, e le quali importassero o potessero importare la pena di morte, o qualunque altra pena da durare per tutta la vita naturale del delinquente, in virtù di qualunque provvedimento o provvedimenti del quarto o del quinto capo del libro quinto della Compilazione delli Leggi Municipali, comunemente chiamata *Codice di Rohan*, presi insieme coi provvedimenti delle Costituzioni dei 19 Novembre, 1785, e 18 Ottobre e 1 Dicembre, 1786, contenute nelle Collezioni comunemente annesse al detto Codice; come ancora tutt' altre causi di complicità, ausilio, consulto, compartecipazione o ricettazione nei sopra indicati delitti od offese, qualunque fosse la pena prescritta dalla legge contro i delinquenti. E nel dì 1 Gennajo, 1830, o tosto dopo che potrà convenientemente essere praticato, sarà spedita una simile Commissione pel giudizio, durante quell' anno, di simili o di altri delitti da essere specificati in tale nuova Commissione, e così in appresso per ciascun anno successivo. Beninteso però, che qualunque simile Commissione potrà venire revocata nel corso dell' anno per cui sarebbe spedita, e potrà venir spedita un' altra pel resto dell' anno.

II. Nel giorno stesso della data di questo Proclama, o tosto dopo che potrà convenientemente essere praticato, Sua Eccellenza il LUOGOTENENTE GOVERNATORE nominerà un Registratore ed un Maresciallo della Corte di Speciale Commissione, essendo rispettivamente dell' età di ventium' anno compiti, e competentemente versati nelle lingue Inglese ed Italiana, ed essendo il detto Registratore Notaro Pubblico, e si farà in oltre un Suggello da esser usato per autenticare gli atti ed i documenti della detta Corte; i quali atti e documenti dovranno

essere scritti in lingua Inglese; ed il detto Registratore dovrà custodire il detto Suggello, e quello affiggere, sotto gli ordini dei Commissionarj, ai detti atti e documenti, ed a tutte le loro copie ufficiali, e dovrà avere e tenere in sua custodia tutti gli atti relativi alle procedure della detta Corte. Ed il detto Maresciallo dovrà in persona, o per mezzo de' suoi assistenti, diligentemente eseguire, adempiere ed ubbidire ogni e qualunque precetto o precetti, mandato o mandati, ed altro ordine od ordini, che potessero, in qualunque tempo o tempi, essere fatti, diretti, spediti o dati a lui, da o per parte di qualunque uno o più dei Commissionarj da essere nominati sotto questo Proclama.

III. Tutte le Leggi ed i Regolamenti per l'addietro stabiliti relativamente al raccogliere le prove dal Prosecutore per la Corona, od al preparare e presentare le Denuncie, od al giudizio delle cause, che non saranno qui appresso confermati e dichiarati applicabili alla Corte di Speciale Commissione, sono col presente dichiarati inapplicabili ai casi da essere giudicati sotto questo Proclama.

IV. Qualora un prigioniero ricorresse alla Regia Corte Criminale per essere liberato, sotto il provvedimento dell'articolo settimo della Costituzione della detta Corte, in tale caso, se l'uno o l'altro degli Avvocati della Corona allegasse, che una Denuncia contro quel prigioniero sia stata presentata, o si vada allestendo per essere presentata alla Corte di Speciale Commissione, la Regia Corte Criminale dovrà trasmettere tale ricorso all'Onorabile Capo di Giustizia, il quale, insieme con qualunque uno o più degli altri Commissionarj della Corte di Speciale Commissione, prenderà cognizione dello stesso; e nel caso di qualunque non necessaria dilazione da parte dell'Avvocato o degli Avvocati della Corona, o per qualunque giusta e legittima causa, che insorgesse in qualunque grado della procedura, anteriormente alla Sentenza, il detto Capo di Giustizia, con uno o più degli altri Commissionarj, avrà il potere di liberare qualunque prigioniero, sotto la loro giurisdizione, facendogli prestare pieggheria per la sua futura comparizione, o senza tale pieggheria, come richiedesse la giustizia.

V. Ciascuna Denuncia sotto questo Proclama sarà estesa da uno degli Avvocati della Corona o da entrambi, come Procuratore o Procuratori, in nome e da parte del NOSTRO SOVRANO SIGNORE IL RE, e dovrà esporre il proprio titolo della Corte, e, per quanto accuratamente si potrà, il nome proprio e la descrizione di ciascuna persona accusata come delinquente nella detta Denuncia; e dovrà contenere due distinte allegazioni, ciascuna da essere esposta in uno o più articoli, come potesse essere più conveniente per la chiara intelligenza della stessa, cioè: un' allegazione dei *Fatti* costituenti il delitto od i delitti di cui si fa la Denuncia, ed un' allegazione della *Legge* applicabile a tale delitto o delitti; e nella detta Denuncia si dovrà domandare il *Verdict* ossia la Dichiarazione di un *Jury* sulla detta allegazione dei fatti, e la Sentenza della Corte su tale Dichiarazione e sulla detta allegazione della Legge, ed in oltre vi si dovrà domandare che si facesse ragione e giustizia nelle premesse, secondo la legge.

VI. Ogni qualvolta sarà stata allestita una Denuncia nel modo quì sopra ordinato per essere giudicata sotto questo Proclama, tale Denuncia dovrà essere tosto trasmessa da uno degli Avvocati della Corona, o da entrambi, al Registratore della Corte di Speciale Commissione, il quale farà che si prepari e si consegua immediatamente una vera ed esatta copia della stessa, con una traduzione, occorrendo, ad ogni e ciascun prigioniero ivi nominato od incluso, e dovrà immediatamente sottoporre la Denuncia originale all' Onorabile Capo di Giustizia, ed il detto Capo di Giustizia, insieme con qualunque altro Commissionario, dovrà, tosto dopo la presentazione di qualunque siffatta Denuncia che potrà convenientemente essere praticato, spedire, per mezzo del detto Registratore, un precetto, sotto le firme dei detti Capo di Giustizia, e Commissionario, diretto al Maresciallo della detta Corte, per convocare una Sessione da essere tenuta pel giudizio di delitti sotto questo Proclama, in un giorno e luogo da essere menzionati nel detto precetto, tale giorno essendo di quindici giorni almeno posteriore alla data del detto precetto; e la detta

Sessione sarà prorogabile per via di aggiornamento, come crederessero convenevole i Commissionarj.

VII. Ciascun uomo, colle eccezioni qui appresso espresse, dell'età fra vent' uno e sessant' anni compiuti, residente in Malta o sue Dipendenze, il quale avesse in proprio nome o sotto fiducia per lui, nell' Isola di Malta o sue Dipendenze, Cento Scudi di Malta, al meno, l'anno, dedotti li pesi, in beni stabili, od in rendite provenienti da tali beni stabili, od in tali beni stabili e rendite insieme, od il quale tenesse od occupasse, di anno in anno almeno, un'abitazione dell' annuo fitto o valore di Scudi cinquanta di Malta, od il quale fosse socio in uno stabilimento mercantile di una persona rivestita di una o l'altra delle summenzionate qualificazioni, e che fosse di buon carattere e riputazione, e competentemente versato nella lingua Inglese o nell' Italiana, sarà qualificato a servire come *Giurato ordinario* in qualunque *Jury* pel giudizio di qualunque delitto od offesa sotto questo Proclama; e chiunque, essendo così qualificato a servire come *Giurato ordinario*, sarà stato in qualunque tempo chiamato per servire in qualunque *Grand Jury*, nei Dominj di SUA MAESTA', od avrà effettivamente servito in qualunque *Jury* nei Dominj di SUA MAESTA', sarà qualificato a servire come *Primo Giurato* pel giudizio di qualunque delitto od offesa sotto questo Proclama.

VIII. Beninteso però, che tutt' i Pari, tutt' i Membri della Camera dei Comuni, tutt' i Membri dell' Onorevolissimo Consiglio Privato di SUA MAESTA', tutt' i Membri e gli Ufficiali del Supremo Consiglio di Giustizia, tutt' i Giudici delle Corti di SUA MAESTA' nel Regno Unito, tutt' i Giudici e gli Ufficiali delle Corti di SUA MAESTA' in queste Isole, tutti gli Ecclesiastici, tutti gli Avvocati in attuale esercizio in queste Isole, tutt' i Medici in attuale esercizio in queste Isole, tutt' i Chirurghi in attuale esercizio in queste Isole, tutte le persone che servono nell' Armata di SUA MAESTA' o nella Sua Marina, come altresì il Segretario Principale od Agente Segretario Principale di Governo *pro tempore*, il Tesoriere o l' Agente Tesoriere di Governo *pro tempore*, il Soprintendente alla Quarantina, il Luogotenente Governatore del Gozo,

i Collettori dei Dritti di Dogana di Assisa e del Porto in Malta e nel Gozo, i Magistrati della Polizia Giudiciaria in Malta e nel Gozo, il Deputato Ispettore Generale della Polizia Esecutiva, il Magistrato Sedente pei Porti, ed il Magistrato pei Mercati in Malta, saranno e sono col presente assolutamente liberati ed esentati dall'essere messi in lista per servire e dal servire in qualunque *Jury* sotto questo Proclama.

IX. Beninteso altresì, che chiunque non fosse nato, naturalizzato o non avesse ottenuta la cittadinanza in queste Isole, od in qualche altra parte dei Dominj di SUA MAESTA', e chiunque fosse stato condannato dal Parlamento, o da qualunque delle Corti di Giustizia di SUA MAESTA', per qualunque tradimento o fellonia, o fosse stato convinto dinanzi qualunque delle Corti di SUA MAESTA' di qualunque delitto infame, ammenocchè non avesse ottenuto un libero perdono per tale tradimento, fellonia o delitto infame, e chiunque fosse sotto proscrizione, per via di procedura di qualunque delle Corti di SUA MAESTA', non sarà qualificato a servire in qualunque *Jury* sotto questo Proclama.

X. Tosto che convenientemente si potrà dopo l'emanazione di questo Proclama, il Registratore ed il Maresciallo della Corte di Speciale Commissione, da essere nominati come si è quì sopra menzionato, dovranno, unitamente ai due anziani Magistrati della Polizia Giudiciaria in attività, ed il Deputato Ispettore Generale della Polizia Esecutiva, formare un libro da chiamarsi "*Il Libro dei Giurati per l'anno 1829,*" che conterrà, secondo la loro migliore conoscenza, i nomi di tutte le persone debitamente qualificate a servire come *Giurati ordinarij* sotto questo Proclama: ed i detti nomi saranno ripartiti nel detto Libro in due Elenchi, da chiamarsi l'uno "*Elenco dei Primi Giurati*" che conterrà i nomi di tutte le persone qualificate nel modo quì sopra menzionato a servire come *Primi Giurati*, non eccedenti in numero una settima parte dei nomi registrati nel detto Libro, e l'altro, da chiamarsi "*Elenco dei Giurati ordinarij,*" che conterrà tutt' i rimanenti nomi delle persone qualificate ad agire come *Giurati ordinarij*, e ciascuno dei detti Elenchi sarà diviso in due classi, l'una da chiamarsi

“*La Classe Maltese*,” che conterrà i nomi delle persone, nat., naturalizzate, od aventi la cittadinanza in queste Isole, e l'altra da chiamarsi “*La Classe Britannica*,” che conterrà i nomi delle persone nate, naturalizzate, od aventi la cittadinanza in qualunque altra parte dei Dominj di SUA MAESTA', e tutte le quattro Classi saranno distese nell'ordine alfabetico dei cognomi; ed i detti Registratore e Maresciallo, con tale assistenza come si è menzionato di sopra, dovranno, in ciascun susseguente 31mo giorno di Dicembre, o prima di tale giorno, formare, nella stessa guisa, un *Libro de' Giurati* per l'anno allora prossimo veniente.

XI. *Il Libro de' Giurati* per ciascun anno sarà tenuto sotto la custodia del Registratore durante quell'anno, ed il detto Registratore dovrà, subito che potrà convenientemente essere praticato, dopo la formazione del libro de' *Giurati* per l'anno 1829, estrarre un Elenco di dodici nomi dall' Elenco de' *Primi Giurati* ivi contenuti, cioè:—sei nomi da prendersi alfabeticamente dalla Classe Maltese, e sei nomi da prendersi nello stesso modo dalla Classe Britannica, e dopo aver debitamente datato e segnato il detto Elenco di dodici nomi, farà che lo stesso sii pubblicato nella Gazzetta del Governo di Malta, sotto il titolo di “*Elenco delle Persone debitamente qualificate e soggette a servire come Primi Giurati nella Corte di Speciale Commissione, nella prima Sessione da essere tenuta dopo la data del presente.*” E, subito che potrà convenientemente essere praticato, dopo terminata ciascuna Sessione, il detto Registratore dovrà estrarre dal *Libro de' Giurati* per l'allora corrente anno, i dodici nomi delle due summenzionate Classi, rispettivamente prossimi in ordine a coloro che avranno servito in tale Sessione, e farà che sieno quelli pubblicati nello stesso modo; ed il detto Registratore dovrà, del pari, estrarre dall' Elenco dei *Giurati ordinarj* nei *Libri de' Giurati* del presente e dei susseguenti anni, rispettivamente, un Elenco di *quarant'otto* nomi per ciascuna Sessione, cioè:—venti quattro nomi da essere presi alfabeticamente dalla Classe Maltese, e venti quattro nomi da essere ancora presi alfabeticamente dalla Classe Britannica, e farà che il detto Elenco di quarantotto nomi,

dopo essere debitamente datato e sottoscritto, sii pubblicato nel modo quì sopra descritto, al par dei nomi dei *Primi Giurati*, ma sotto il titolo di “*Elenco delle Persone debitamente qualificate e soggette a servire come Giurati ordinarj nella Corte di Speciale Commissione, nella Prima Sessione da essere tenuta dopo la data del presente.*”

XII. Beninteso, che qualunque persona, che non fosse qualificata o soggetta a servire nel modo specificato in ogni siffatto pubblicato Elenco, potrà, in qualunque tempo, ricorrere per via di memoriale all’Onorabile Capo di Giustizia, il quale, unitamente a qualunque altro Commissionario, dovrà esaminare il detto reclamo, e restandone soddisfatto, per mezzo del giuramento della parte reclamante, o per altro ragionevole fondamento, dovrà ordinare al Registratore di cancellare il nome della detta parte, e d’inserire quello della persona qualificata della stessa classe, prossima nell’ordine alfabetico, del quale cambiamento si dovrà dare debita notizia, mediante una pubblicazione nella Gazzetta, od altrimenti come venisse ordinato dai Commissionarj.

XIII. Ogni qual volta venisse emanato come sopra qualunque precetto per essere tenuta una Sessione pel giudizio di delitti sotto questo Proclama, il detto precetto dovrà essere consegnato dal Registratore al Maresciallo, il quale farà immediatamente pubblicare una generale Notificazione di tale Sessione nella Gazzetta del Governo di Malta; ed il detto Registratore dovrà, nel tempo stesso, fare e consegnare al detto Maresciallo una separata intima dello stesso per ciascun Avvocato della Corona, e per ogni e ciascun prigioniero incluso nella Denuncia o nelle Denuncie che il detto Registratore avrà ricevuto per essere giudicate in quella Sessione; ed il detto Maresciallo dovrà fare citazioni separate per ogni e ciascuna persona nominata nei due Elenchi quì dinanzi menzionati, di persone qualificate e soggette a servire in tali Sessioni come *Primi Giurati* o come *Giurati ordinarj*, rispettivamente; e dovrà egli stesso, o per mezzo de’suoi assistenti, eseguire qualunque simile intima o citazione, sei giorni almeno prima della Sessione, con consegnare copia di ciascuna alla persona

ivi nominata, od in caso che questa non potesse essere facilmente rinvenuta, con lasciare tale copia nel luogo di sua solita dimora: ed ogni persona che, essendo così citata per servire come *Primo Giurato* o come *Giurato ordinario*, non intervenisse, senza un ragionevole motivo da essere approvato dalla Corte, sarà assoggettata ad una multa, a discrezione della Corte, non eccedente bensì Cento Scudi per un *Primo Giurato*, e Cinquanta Scudi per un *Giurato ordinario*.

XIV. I paragrafi nono, decimo, undecimo, decimoquarto, decimoquinto, decimosesto, decimosettimo, vigesimoterzo, e vigesimoquinto della Costituzione della Corte Criminale, ed il Proclama del 25 Aprile, 1825, No. VIII., come venne emendato con quello del 10 Marzo, 1827, No. III., saranno applicabili alle procedure della Corte di Speciale Commissione.

XV. Nel tempo e luogo fissato per l'apertura della prima Sessione, da essere tenuta sotto qualunque Commissione in virtù di questo Proclama, essendo presenti tre o più dei Commissionarj nominati in detta Commissione, e fatta prima la proclamazione dell'apertura della Sessione, il Registratore dovrà leggere la detta Commissione, ed in ciascuna Sessione il Registratore, dopo fatta la proclamazione, dovrà sottoporre alla Corte ogni e ciascuna Denuncia o Denuncie, che avrà ricevuto dal Prosecutore o dai Prosecutori per la Corona, e che non fossero state definitivamente trattate o rigettate in qualunque precedente Sessione; ed il Maresciallo dovrà allora riportare le originali intime pel giudizio, e le citazioni dei *Giurati* per la Sessione, coll'esecuzione di ciascuna intima e citazione, debitamente certificata in dosso alle stesse; ed essendo così aperta la Sessione, la Denuncia o le Denuncie, sottoposte alla Corte, nella guisa suddetta, saranno rispettivamente giudicate nel modo quì appresso ordinato.

XVI. Posto alla sbarra il prigioniero od i prigionieri nominati in qualunque Denuncia, uno o più interpreti, occorrendo, saranno giuramentati, ed uno o più Avvocati e Procuratori Legali, a discrezione della Corte saranno assegnati per assistere gratuitamente quel tale prigioniero o prigionieri, che

fossero troppo poveri per prendere un difensore a loro proprie spese. Tutte le ingiunzioni dei Testimonj pel giudizio di tale Denuncia saranno alloro riportati dal Maresciallo, debitamente certificate, e la Denuncia sarà letta ed interpretata, occorrendo, al prigioniero od ai prigionieri, i quali verranno individualmente addimandati se avessero cosa alcuna d'avanzare il perchè non dovessero immediatamente essere giudicati sulla stessa: e se qualunque tale prigioniero allegasse qualche eccezione pregiudiziale d'incompetenza, di giurisdizione, di difetto nella Denuncia, di nullità o di estinzione d'azione, la Corte sentirà tali eccezioni e ne deciderà come sarà giusto e ragionevole; beninteso però, che nessun prigioniero, il quale non avesse avuto intima del giudizio sei giorni prima, potrà essere obbligato a sottoporsi al giudizio in qualunque Sessione, e beninteso altresì, che non sarà permessa nessuna eccezione contro qualunque Commissionario nominato nella Commissione: e se si facesse e si sostenesse con prove qualche eccezione di errore di nome, di difetto di addizionale designazione della parte denunciata, o di errore in tale addizionale designazione, la Denuncia sarà immediatamente emendata secondo la verità, e tale parte sarà ricercata di rispondere alla stessa, ed il medesimo ordine sarà osservato in ciascuna susseguente Denuncia. E beninteso altresì, che qualora qualche Denuncia da essere giudicata sotto questo Proclama non distinguesse chiaramente le materie di fatto allegate in essa Denuncia, dalle materie di legge, od allegasse materie di fatto irrilevanti alla legge allegata nella stessa Denuncia, la Corte avrà la facoltà, in sua discrezione, o di annullare la Denuncia, o di emendare la stessa, con separare le materie di fatto da quelle della legge, o con cancellare qualunque irrilevante allegazione di fatto.

XVII. In qualunque caso in cui un prigioniero, denunciato nel modo suddetto dinanzi una Speciale Commissione sotto questo Proclama, non avesse avanzato una ragione sufficiente per non essere immediatamente giudicato, tale prigioniero verrà addimandato se egli sia reo o non reo dell'offesa di cui si trovasse accusato; quando, se il prigioniero rispondesse di essere reo, la Corte lo ammonirà, nel modo più serio, delle

legali conseguenze di tale risposta, e gli accorderà un breve tempo per ritrattarla; ma se il prigioniero persistesse in tale risposta, dessa verrà registrata, e la Corte passerà oltre a pronunciare quella Sentenza che, a tenore delle leggi, dovesse essere profferita contro un Reo pienamente convinto: e se il prigioniero rispondesse di non essere reo, o rimanesse silente, verrà tosto giuramentato un *Jury* per giudicare sui fatti esposti nella Denuncia.

XVIII. Il modo di procedere nel giuramentare un *Jury* sotto questo Proclama sarà come segue:—Il nome di ciascuna persona che fosse citata come *Primo Giurato* o come *Giurato ordinario* per la Sessione sarà scritto su di un distinto pezzo di pergamena o cartone, ed i detti pezzi di pergamena o cartone, essendo tutti al possibile uguali in grandezza, saranno dal Maresciallo consegnati in Corte aperta al Registratore, il quale dovrà ivi ed allora porre tutt' i nomi dei *Primi Giurati* in una cassetta, quei della Classe Britannica dei *Giurati ordinarij* in un'altra cassetta, e quei della Classe Maltese dei *Giurati ordinarij* in una terza cassetta. Allora il Registratore, scossa la cassetta dei *Primi Giurati*, ne estrarrà un nome a sorte, e la persona così nominata, essendo presente, dovrà venire avanti per essere giuramentata: ma, prima di farle prestare il giuramento, il Registratore dovrà domandare al Prosecutore ed al prigioniero rispettivamente se l' uno o l' altro di loro avesse qualche cause da allegare perchè la persona così estratta a sorte, e comparsa, non dovesse essere il *Primo Giurato* per giudicare sui fatti allegati contro il prigioniero. Qualora si allegasse qualche siffatta causa, la Corte deciderà se dessa fosse un motivo sufficiente per ricusare il proposto *Primo Giurato*, e decidendo la Corte di non esserne, il *Primo Giurato* presterà il suo giuramento; ma se la persona il di cui nome sarà stato estratto non comparisse, o se la Corte decidesse esservi fondamento per la sua ricusazione, il Registratore dovrà allora estrarre un altro nome dalla cassetta, e così in appresso, finchè venisse giuramentato un *Primo Giurato*. Allora avrà luogo un simile procedura, *mutatis mutandis*, in riguardo ai nomi contenuti nella cassetta della Classe Britan-

nica dei *Giurati ordinary*, finchè se ne estraessero tre nomi di persone, che comparissero, e, dopo ammesse tutte le giuste cause di ricasazione, fossero repute dalla Corte essere idonee ed imparziali: ed egualmente in riguardo ai nomi contenuti nella cassetta della Classe Maltese dei *Giurati ordinary*, finchè tre di loro fossero, nella stessa guisa, ammessi: ed il *Primo Giurato* e sei *Giurati ordinary*, così prima estratti, e comparsi, ed approvati come imparziali, notati i loro nomi nel ruolo, ed essendo eglino giuramentati, costituiranno il *Jury* per giudicare sui fatti espressi in una Denuncia, e gli altri nomi estratti verranno riposti nelle loro rispettive cassette; ma i nomi delle persone così giuramentate saranno tenute da per loro, finchè tale *Jury* non avesse dato la sua Dichiarazione, e quella non fosse stata registrata, o finche tale *Jury* non fosse stato licenziato col permesso della Corte: ed allora gli stessi nomi saranno riposti nelle loro rispettive cassette, per essere ivi tenuti cogli altri rimanenti nomi allora non estratti, e così *toties quoties* finchè rimanesse qualunque Denuncia da essere giudicata in quella Sessione.

XIX. Beninteso che, se, essendo stata portata avanti pel giudizio una Denuncia, si trovasse conveniente il portarne un' altra nella stessa Sessione, prima che il *Jury* sulla precedente Denuncia avesse dato la sua Dichiarazione, o fosse stato licenziato, potrà la Corte ordinare che venissero estratti i nomi di un *Primo Giurato* e di sei *Giurati ordinary* dalle rispettive cassette, nel modo qui dinanzi descritto, senza riporre i nomi dei componenti il precedente *Jury* nelle cassette, e senza mettere altri in loro vece.

XX. Beninteso altresì, che quando non si facesse opposizione da parte del Re o del prigioniero, la Corte potrà giudicare qualunque Denuncia collo stesso *Jury* il quale avrà precedentemente giudicato, o sarà stato estratto per giudicare qualunque altra Denuncia, senza essere i nomi dei componenti detto *Jury* riposti alle rispettive cassette o riestratti; o pure potrà la Corte ordinare che fosse messo da parte il nome od i nomi di qualunque persona o persone di tale *Jury* che il Prosecutore per la Corona ed il prigioniero acconsentissero

di far ritirare, o che potessero essere giustamente ruscate od esentate dalla Corte, e che un altro od altri nomi fossero estratti dalla rispettiva cassetta o cassette, e potrà giudicare la Denuncia col residuo di tale primo *Jury*, e con tale persona o persone i di cui nomi fossero così estratti, e comparissero, e fossero approvate come imparziali, e così *toties quoties* finchè rimanesse qualunque Denuncia da essere giudicata in quella Sessione.

XXI. Beninteso in oltre, che se i nomi in qualunque delle cassette venissero ad essere esauriti, sia per causa dell' assenza delle persone citate, o per quella delle ruscazioni da parte della Corona o del prigioniero, o per l' una e l' altra di tali cause, allora la Corte dovrà e potrà prendere quelle misure che le sembrassero opportune, all' oggetto di accrescere i ruoli, con ulteriori estratti dal Libro dei *Giurati* per l' anno corrente.

XXII. Sarà considerata per causa sufficiente di ruscazione di un *Primo Giurato* o di un *Giurato ordinario*, per parte della Corona o del prigioniero, qualora si provasse non essere egli qualificato a servire come tale, rispettivamente, sotto questo Proclama, o di essere esentato da tale servizio con questo Proclama, o di portare tale favore o malevolenza al prigioniere, o di avere tale interesse nell' esito del giudizio che si potesse ragionevolmente supporre influire sulla decisione.

XXIII. Il giuramento da essere amministrato al *Primo Giurato* sarà il seguente:—

“ Voi (A. B.) giurate in presenza di Dio Onnipotente, che
 “ voi qual *Primo Giurato* del *Jury* qui arruolato, imparzial-
 “ mente e secondo la vostra migliore abilità, giudicherete, ed
 “ assisterete i vostri compagni *Giurati* nel giudicare i fatti che
 “ qui saranno allegati contro il prigioniero (od i prigionieri
 “ secondo fosse il caso) alla sbarra, e di cui vi si dà l' incarico;
 “ e che voi veramente manifesterete a questa Corte la Dichia-
 “ razione del detto *Jury*.—Così Iddio vi ajuti.”

XXIV. Il giuramento da essere amministrato ai *Giurati ordinarij*, individualmente, sarà come segue:—

“ Voi (C. D.) giurate in presenza di Dio Onnipotente, che

“ Voi imparzialmente e secondo la vostra migliore abilità, giudicherete i fatti che saranno allegati contro il prigioniero (od i prigionieri quando fosse il caso) alla sbarra, e di cui vi si dà l’incarico, che voi veramente manifeste-
 “ rete al vostro *Primo Giurato*, se, a vostro giudizio, i detti fatti, od alcuni e quali di essi, saranno o non saranno provati dall’evidenza che sarà prodotta in questo giudizio.—
 “ Così Iddio vi ajuti.”

XXV. Il giudizio sarà fatto o nella lingua Inglese o nell’Italiana, a scelta del prigioniero, o se due o più prigionieri denunciati insieme differissero su tale scelta, allora a discrezione della Corte: e se qualche parte dell’evidenza venisse data in una lingua non compresa da qualunque prigioniero, dessa sarà interpretata a tale prigioniero, per mezzo di un interprete giuramentato, a spese della Corona; beninteso, che il prigioniero potrà, credendolo opportuno, impiegare, a proprie spese, un addizionale interprete giuramentato.

XXVI. Prestato il giuramento dal *Jury*, sarà letta e data in incarico allo stesso *Jury* l’allegazione del fatto contenuto nella Denuncia, e sarà comunicata dal Registratore al *Primo Giurato*, una vera ed esatta copia di tale allegazione; e, dopo che sarà stata prodotta l’evidenza, il Commissionario presidente ne farà il riassunto al *Jury*, il quale, qualora avesse qualche dubbio sulla medesima, potrà ritirarsi per deliberare sulla sua Dichiarazione; ma dal momento del suo arruolamento fino alla consegna della decisione al Registratore, nel modo qui appresso ordinato, non potrà il *Jury* comunicare con chicchesia, se non col permesso della Corte.

XXVII. Nel caso di deliberazione del *Jury*, il *Primo Giurato* dovrà spiegare ai *Giurati ordinarij* fino a quale grado qualunque ed ogni fatto, allora allegato e rimesso alla loro cura, fosse, a suo giudizio, provato o non provato dall’evidenza prodotta, e domanderà ad ogni e ciascun *Giurato ordinario*, separatamente, se tale *Giurato ordinario* convenga o no in tale giudizio, e noterà per iscritto il giudizio della maggioranza, incluso se stesso, coll’aggiungere all’intera allegazione del fatto, od alle diverse clausole od articoli della stessa (secondo potesse

essere il caso) la parola “*Provato*,” o le parole “*Non provato*” con quella tale spiegazione che la maggioranza del *Jury* considerasse necessaria; e vi si potranno di più aggiungere quei tali fatti che la maggioranza del *Jury* considerasse essere stati provati dall’ evidenza, e che tendessero, in loro opinione, a disculpare il prigioniero, ma nessun fatto contro il prigioniero, che non fosse dedotto nella Denuncia; e tale giudizio della maggioranza, colle spiegazioni ed addizioni al medesimo, se qualcuna ne fosse fatta, come si è sopra detto, costituirà la Dichiarazione del *Jury*. Beninteso, che quando la decisione non fosse unanime, il numero della maggioranza dovrà essere menzionato, e che quando il *Primo Giurato* differisse dall’ opinione della maggioranza, potrà egli soggiungere una nota a tale effetto nella Dichiarazione.

XXVIII. Il *Primo Giurato* dovrà in tutt’ i casi leggere in Corte aperta, e consegnare al Registratore una copia scritta della Dichiarazione, estesa nel modo quì dinanzi ordinato, la quale copia scritta sarà registrata fra gli atti, e si avrà per conclusiva in quanto ai fatti, salvo quanto è ordinato quì appresso: e quando i fatti dedotti nella Denuncia si riportassero generalmente colla Dichiarazione “*Non provati*” la Corte dovrà immediatamente assolvere e licenziare il prigioniero; ma se in totalità o qualunque parte venisse riportata “*Provato*” la Corte dovrà e potrà, a sua discrezione, o dare la sentenza immediatamente, o pure riservare la questione o le questioni di legge che ne risultassero, per ulteriore deliberazione; ma in modo tale da non escludere il prigioniero od il suo Difensore dal poter fare istanza per un nuovo giudizio, od altrimenti per sospendere la Sentenza, in qualunque tempo prima che quella venisse definitivamente pronunciata.

XXIX. Beninteso, chese al venir letta qualunque Dichiarazione in Corte aperta, nel modo quì sopra ordinato, una maggioranza dei *Giurati*, ivi ed allora presenti, manifestasse alla Corte il suo dissenso dalla stessa, o da qualunque sua parte, la Corte potrà, a sua discrezione, od ordinare che venisse quella immantinente riformata, secondo il giudizio della detta maggioranza, o mandare in dietro il *Jury* per riconsiderare e

dare una nuova Dichiarazione, sotto la direzione del *Primo Giurato* o di qualunque altro membro del *Jury* che fosse per tale oggetto nominato dalla Corte: e non sarà registrata nessuna Dichiarazione, fintantocchè la maggioranza del *Jury* continuasse a manifestare alla Corte il suo dissenso da qualunque parte di essa Dichiarazione.

XXX. Beninteso ancora, che, dopo data e registrata una Dichiarazione su qualunque Denuncia, la Corte potrà ordinare un nuovo giudizio di qualunque uno o più dei prigionieri inclusi in tale Denuncia, dietro ad un'istanza a questo effetto di o per parte di tale prigioniero o prigionieri, in caso che dessa opinasse che il *Jury*, o la sua maggioranza, avesse ammesso per provato qualunque fatto sostanziale, a carico di tale prigioniero o prigionieri, contro il peso ragionevole e l'effetto dell'evidenza, o dietro a prove che la Corte sapesse o ragionevolmente sospettasse essere false; e qualunque nuovo giudizio dovrà esser condotto, in ogni riguardo, nel modo ordinato col paragrafo decimottavo, e coi dieci susseguenti paragrafi di questo Proclama: e qualunque Commissionario, sia che avesse seduto, od altrimenti, nel precedente giudizio, potrà sedere nel nuovo; ma nessuna persona, che avrà seduto come *Primo Giurato*, o come *Giurato ordinario* nel precedente giudizio, potrà sedere nell'una o nell'altra qualità, nel nuovo giudizio, e la Dichiarazione sul detto nuovo giudizio sarà sola considerata dai Commissionarj, che sederanno in tale giudizio, come somministrante un fondamento alla Sentenza, sia in favore sia contro il prigioniero o prigionieri da essere giudicati nuovamente in tale guisa.

XXXI. Quando i Commissionarj, che avranno definitivamente seduto in qualunque giudizio, od una maggioranza de' medesimi, avranno determinato la Sentenza da essere profferita, la quale determinazione dovrà essere fatta tosto che le circostanze il permetteranno, la Sentenza sarà profferita dal Commissionario presidente in Corte aperta, e dessa sarà definitiva ed inappellabile: beninteso, che qualora i Commissionarj, essendo di numero pari, fossero egualmente divisi in opinione, intorno alla Sentenza da essere profferita, potranno

chiamare a deliberare con essi loro qualunque uno dei Commissionarj che non avesse seduto nel giudizio, od, in difetto di tale Commissionario, un Membro del Supremo Consiglio di Giustizia essendo Giureconsulto, od, in difetto d' entrambi, qualunque altro Giureconsulto d' eminenza; e l'individuo così chiamato a deliberare, dopo sentite le ragioni in sostegno delle proposte Sentenze, rispettivamente, deciderà per l'una o l'altra delle dette Sentenze, e tale Sentenza sarà pronunciata dal Commissionario presidente, come la Sentenza della Corte.

XXXII. Non sarà pronunciata Sentenza di Morte contro qualunque prigioniero sotto questo Proclama, a menocchè tale prigioniero non persistesse nel rispondere di essere reo, od a menocchè i fatti necessarj in legge, per fondare una tale Sentenza, non fossero dichiarati essere provati da un *Jury* unanimamente; ma ove tali fatti fossero dichiarati essere provati da una maggioranza soltanto, resterà in facoltà dei Commissionarj di profferire qualunque Sentenza, eccetto quella di Morte, che in loro discrezione credessero giusta e ragionevole.

XXXIII. Qualunque uno o più dei *Giurati* avranno dritto di raccomandare qualunque uno o più dei prigionieri giudicati dinanzi a lui od a loro, alla misericordiosa considerazione della Corte, con esporre le ragioni per tale raccomandazione, la quale raccomandazione sarà presa in considerazione dai Commissionarj, unitamente alla Dichiarazione, ogni qual volta la legge desse loro un potere discretivo di moderare la pena; e, sia che avessero o non avessero siffatto potere discretivo, eglino dovranno sempre riferire tale raccomandazione, colle ragioni a cui fosse quella appoggiata, al Capo del Governo Civile: e ciascun Commissionario avrà il dritto di raccomandare qualunque prigioniero o prigionieri giudicati dinanzi a lui, alla misericordiosa considerazione del Capo del Governo Civile, esponendo le sue ragioni per tale raccomandazione.

XXXIV. Qualunque e ciascun atto quì dinanzi ordinato o permesso che fosse fatto da Sua Eccellenza il LUOGOTENENTE GOVERNATORE, sarà buono e valido in legge se venisse fatto, nel caso di sua assenza od altro legittimo impedimento

dal Capo del Governo Civile *pro tempore*; e nella stessa guisa qualunque e ciascun atto quì dinanzi ordinato o permesso che fosse fatto dall'Onorabile Capo di Giustizia, dagli Avvocati della Corona o dall'uno o dall'altro di essi, dai due Seniori Magistrati della Polizia giudiziaria in attività o dall'uno o dall'altro di essi, dal Deputato Ispettore Generale della Polizia Esecutiva, dal Registratore della Corte di Speciale Commissione, o dal Maresciallo della detta Corte, sarà buono e valido in legge, qualora venisse fatto da qualunque persona o persone autorizzate dalla detta Eccellenza Sua, o dal Capo del Governo Civile *pro tempore*, ad agire per qualunque dei detti Ufficiali rispettivamente, durante l'assenza od altro legittimo impedimento di tale Ufficiale od Ufficiali.

15 Ottobre, 1829.

*Paragrafi della Costituzione della Corte Criminale,
applicabili al Giudizio per mezzo di Giurj.*

§. 9. Dal momento in cui l'arrestato sarà qualificato meritevole di sottostare ad un processo criminale, fino che la denunzia sia fatta, sarà permesso al medesimo di vedere i suoi Consulitori legali, coll'approvazione della Corte; e dopo presentata la denunzia, sarà in libertà di comunicare col suo Avvocato e qualunque siasi altra persona fino alla trattazione della causa.

§. 10. La Corte darà ordine che i testimonj per parte della Corona, e que' per parte del carcerato (dovendo esserne data preventivamente una nota dall'Attore per la Corona, e dal carcerato rispettivamente de' loro nomi ed abitazioni), sieno citati per essere presenti nell'atto della trattazione della causa, la quale si terra apertamentè.

§. 11. La Corte potrà (datale prova dell'assenza di qualche rilevante testimonio, o per altra ragione che le parerà sufficiente) differire la trattazione della causa.

§. 14. I Testimonj dell' offensivo saranno esaminati a viva voce, nell'atto della trattazione della causa, alla presenza del carcerato, dall'Attore per la Corona, e contro-esaminati dall' Avvocato del carcerato.

§. 15. I Giudici potranno ancora fare ai Testimonj quelle tali domande che potran credere opportune, e sarà lor dovere d'impedire l' Avvocato od il carcerato dal fare ai Testimonj domande irrilevanti ed irregolari, e gli ordini della Corte su tali incidenti saran decisivi.

§. 16. Allorchè saranno terminate le prove per la parte della Corona, il carcerato sarà domandato cosa abbia da dire in propria difesa: ed egli, ed il di lui Avvocato, sarà sentito, ed esaminati e contro-esaminati saranno nella maniera suddetta i di lui Testimonj.

§. 17. I Giudici noteranno in breve le prove prodotte nella causa.

§. 23. Dopo proferita la sentenza, si doverà fra ventiquattr' ore farsene relazione a Sua Eccellenza il Governatore, od, in caso di sua morte od assenza, a Sua Signoria l' Onorabile Luogotenente Governatore attuale, dai Giudici, se sarà stata decretata una pena capitale,—ed in caso diverso, dall' Avvocato Fiscale.

§. 25. Dopo la trattazione di qualunque Processo Criminale, gli atti a quello relativi non potranno essere letti da alcuno, neppure copie potranno esserne date, senza special permesso di uno de' Giudici della detta Corte, su una petizione da presentarsi a tale oggetto, che contenga le ragioni in appoggio della richiesta.

*Regolamenti Temporanei per la Corte di Speciale
Commissione.*

1. I Giurati non saranno intimati a comparire nel primo, ma bensì nel secondo od altro susseguente giorno della Ses-

sione, a proporzione del numero delle Denuncie, che probabilmente verranno presentate.

2. Nessuna Denuncia sarà giudicata in qualunque Sessione, se non se quella, o quelle, che sarà o saranno state presentate nel primo giorno di detta Sessione, ovvero prima, o che saranno state rimesse da una precedente Sessione.

3. Nessun ricorso per esenzione dal servire come Giurato sarà preso in considerazione durante una Sessione, ammenocchè non fosse presentato nel primo giorno della Sessione o prima di tal giorno; ma tutti coloro che sono legalmente esenti dal servire come tali, potranno, se saran tratti, essere eccepiti, tanto da parte della Corona che da Prigioniero.

4. Tutte le questioni preliminari nascenti, dopo che un Prigioniero sarà stato posto alla Barra, e prima d'essere egli giudicato dovranno (se ciò sarà possibile) definite, priacche li Giurati verranno richiesti ad intervenire al giudizio di qualunque Denuncia; ma quando ciò sia impraticabile, tali questioni preliminarj, nascenti come sopra, dovranno ad ogni modo essere definite, in un tempo che i Giurati non saranno richiesti ad intervenire.

5. Una sola Denuncia per giorno sarà giudicata da un Giuri.

6. I Giurati non saranno richiesti d'intervenire al Giudizio d'una Denuncia, se non almeno un giorno dopo che il Prigioniero avrà fatta la sua dichiarazione (o che dal suo silenzio si presume d'aver egli dichiarato) di non essere reo.

7. Nei giorni in cui i Giurati saranno richiesti d'intervenire, la Corte si radunerà alle ore 9 A.M., e passerà, tosto che sarà possibile, a far giuramentare, ed istallare un Giuri pel Giudizio; e tosto ciò fatto, gli altri Giurati presenti saranno licenziati per quel giorno.

8. Quando il numero delle Denuncie pendenti innanzj ad una Sessione sarà considerabile, la Corte potrà nella sua discrezione, avvertire i Giurati, i quali avranno pronunziato il loro giudizio, che il loro intervento verrà richiesto in un futuro giorno: ma se un tale avvertimento non verrà fatto, allora l'aver servito in un Giuri sarà considerato dalla Corte "come una ragionevole scusa", perche il Giurato vada esente

dalla multa, nel caso d'una susseguente mancanza di suo intervento durante la medesima Sessione.

9. I precedenti Regolamenti non impediranno la Corte dal trasferire qualunque Seduta, o dall'ordinare l'intervento dei Giurati, ogni qual volta la medesima crederà, nella sua discrezione, che ciò sia essenziale per fini della Giustizia; ma in ogni caso, e sotto tutte le circostanze, la Corte potrà esentare i Giurati dall'intervento, per quanto si potrà praticare, avuto però debito riguardo alla legge, ed al pubblico bene.

30 Maggio, 1830.

*Legge per Regolare le Denuncie e certe altre Parti della
Procedura Criminale.*

Essendo necessario di dare per legge certi provvedimenti intorno alle Denuncie ed alla rimessione delle Cause Criminali alla competente giurisdizione, e per la più conveniente formazione degli Elenchi de' Giurati: Sua Eccellenza il LUOGO-TENENTE GOVERNATORE si compiace col presente di ordinare e statuire quanto segue:

I. Dalla data di questo Proclama in appresso, dovendosi processare qualunque prigioniero già rimesso o da rimettersi dai Magistrati della Polizia Giudiciaria a subire un giudizio, tale processo dovrà farsi nella Corte competente a giudicare l'offesa dedotta nella Denuncia, e la Denuncia dovrà corrispondere alla querela avanzata contro il prigioniero dinanzi li detti Magistrati, in quanto risguardi la natura e la specie generale dell'offesa; in riguardo però alle circostanze aggravanti o mitiganti l'offesa, la stessa Denuncia dovrà essere regolata dalle prove ragionevoli e credibili, che nell'opinione deliberata e nell'intima persuasione del Pubblico Prosecutore potrebbero condurre alla giusta convinzione del prigioniero, secondo la pratica della Corte nella quale verrebbe presentata la Denuncia.



II. Quante volte però un prigioniero venisse rimesso dai Magistrati della Polizia Giudiziaria a subire un processo per due o più offese separate, di competenza di una o di differenti Corti, resterà all'arbitrio del Pubblico Prosecutore di presentare una o più Denuncie contro tale prigioniero, in una od in differenti Corti, di abbandonare una o più di tali altre Denuncie, o di quelle riservare per essere in appresso proseguite: e nel caso di una tale riserva, il prigioniero, dopo spirati sei giorni dalla decisione sulla prima o qualunque susseguente Denuncia, potrà ricorrere alla Regia Corte Criminale all'effetto di essere liberato dalle rimanenti accuse, e la detta Corte dovrà su di ciò procedere come nel caso di un ricorso fatto sei giorni dopo la rimessione dai Magistrati della Polizia Giudiziaria.

III. L'annullamento o l'emenda di qualunque Denuncia nella Corte di Speciale Commissione dovrà soltanto avere luogo in Corte aperta, sentito prima il Pubblico Prosecutore in sostegno della stessa; e quando venisse annullata qualche Denuncia la Corte potrà, in sua descrizione, o liberare il prigioniero od i prigionieri accusati in tale Denuncia, ovvero detenere i medesimi, o qualunque di essi, onde potersi presentare una nuova Denuncia, fra un tempo ragionevole da prefiggersi dalla Corte, o pure rimettere il prigioniero od i prigionieri come viene quì appresso ordinato.

IV. Qualora si opinasse dai Commissionarj presenti in una Sessione della Corte di Speciale Commissione, o da una maggioranza di essi, risultare dal contesto di qualunque Denuncia trasmessa dal Pubblico Prosecutore al Registratore della detta Corte, che qualunque prigioniero o prigionieri nominati in tale Denuncia fossero accusati di un delitto non compreso nella giurisdizione della detta Corte, ma bensì di competenza della Regia Corte Criminale, potranno i detti Commissionarj, o la maggioranza di essi, in qualunque tempo antecedentemente alla sentenza sulla Denuncia, rimettere tale prigioniero o prigionieri alla Regia Corte Criminale, per essere ivi trattati come richiede la legge e la giustizia.

V. Qualora la Regia Corte Criminale opinasse risultare dal

contesto di qualunque Denuncia presentata in quella Corte dal Pubblico Prosecutore, che qualunque prigioniero o prigionieri, nominati in tale Denuncia, fossero accusati di un delitto non compreso nella giurisdizione della detta Corte, ma bensì di competenza della Corte di Speciale Commissione, potrà la detta Corte Criminale, in qualunque tempo antecedentemente alla contestazione, assegnare un termine competente al Prosecutore onde moderare la Denuncia in favore del detto prigioniero o prigionieri, in modo da portarli entro la giurisdizione della Corte Criminale; e se il Prosecutore negligerasse o rifiutasse di ciò fare, in tale caso la detta Corte Criminale potrà rimettere il prigioniero o prigionieri all'Onorabile Capo di Giustizia ed agli altri Commissionarj della Corte di Speciale Commissione, onde essere trattati secondo richiede la legge e la giustizia.

VI. Beninteso però, che qualunque simile rimessione da una Corte all'altra dovrà essere senza pregiudizio delle Denuncie in primo luogo presentate, in quanto potessero riguardare qualunque prigioniero o prigionieri non rimessi; e che dietro ad un ricorso di un prigioniero rimesso la Corte Criminale, se la rimessione fosse fatta a quella Corte, ovvero l'Onorabile Capo di Giustizia, unitamente ad uno o più degli altri Commissionarj, se la rimessione fosse fatta alla Corte di Speciale Commissione, dovrà tosto assegnare al Pubblico Prosecutore un termine competente per presentare una nuova Denuncia, ed in mancanza di ciò dovrà, dietro ad un nuovo ricorso del prigioniero, o quello liberare, con o senza mallevadoria, o pure accordare un ulteriore termine onde presentarsi una nuova Denuncia, secondo richiederebbe la giustizia.

VII. Beninteso in oltre, che nulla di quanto contiene questo Proclama debba considerarsi o prendersi come importare una limitazione al potere od all'autorità della Corte di Speciale Commissione, in modo da impedire che essa prenda conoscenza di qualunque causa che risulterebbe dalla Denuncia essere di sua competenza, o dia sulla stessa quella tale sentenza, sia di morte o di altra pena minore, che potrebbe autorizzare la legge e la giustizia.

VIII. Siccome col paragrafo decimo del Proclama del 15 Ottobre 1829 (No. VI.) viene ordinato, che gli Elenchi dei *Primi Giurati* debbano contenere i nomi di tutte le persone debitamente qualificate, nel modo ivi precedentemente menzionati, a servire in quella qualità, non eccedenti in numero una settima parte dei nomi registrati nel *Libro dei Giurati*; ora col presente si dispone e si ordina, che la detta proporzione di un settimo dovrà calcolarsi col prendere i nomi delle persone delle *Classi Britanniche e Maltesi*, non indistintamente ma separatamente, in modo che il numero dei *Primi Giurati* della *Classe Britannica* non ecceda il settimo del numero dei *Giurati* della stessa *Classe*: ed il numero dei *Primi Giurati* e dei *Giurati ordinarj* rispettivamente della *Classe Maltese* dovrà essere regolato nella stessa guisa.

2 Agosto, 1830.

Legge per ulteriormente Migliorare la Procedura della Corte di Speciale Commissione.

Essendo spedito di ulteriormente migliorare la Procedura nella Corte di Speciale Commissione, l'Agente Luogotenente Governatore si compiace col presente di ordinare, dichiarare e statuire quanto segue:

I. Quella parte del paragrafo sesto del Proclama del 15 Ottobre 1829, la quale statuiva che ciascuna Denuncia allettata per essere giudicata sotto quel Proclama si dovesse trasmettere al Registratore della Corte di Speciale Commissione, e che il detto Registratore dovesse far preparare una traduzione, e col presente revocata; e si statuisce che qualunque simile Denuncia (la quale dovrà essere in lingua Inglese) dovrà essere presentata da uno degli Avvocati della Corona o da entrambi, personalmente, insieme ad una sua traduzione in Italiano, al detto Registratore, il quale, in presenza dell'Avvocato o degli Avvocati che avessero presentato tale Denun-

cia e traduzione, dovrà accuratamente esaminare tanto la Denuncia quanto la traduzione, e dovrà all'istante notare su di un foglio separato tutte quelle parole e passi che fossero scritti in caratteri non chiari e legibili, o che fossero abbreviati, alterati, interlineati, imbrattati, o scelti su raschiature, o con errori d'ortografia, o malamente tradotti, e dovrà segnare tale notamento in presenza del detto Avvocato od Avvocati della Corona, e lo stesso notamento dovrà essere sottomesso nel tempo del giudizio ai Commissionarj, ma non altrimenti registrato o reso pubblico se non sia per ordine dei detti Commissionarj. Beninteso però che sarà lecito al detto Avvocato od Avvocati della Corona di ritirare qualunque Denuncia o traduzione, o pure l'una o l'altra, che fossero trovate difettose, e fra ore ventiquattro presentare le stesse cortette, secondo sembrasse meglio a lui od a loro; ed in quel caso siffatto documento o documenti saranno quelli di quali il Registratore dovrà consegnare le copie ai prigionieri, e sottoporre gli originali all'Onorabile Capo di Giustizia.

II. Sarà lecito al Pubblico Prosecutore, in qualunque tempo precedentemente al giudizio od alla sentenza, in qualunque prosecuzione era pendente, o da essere in appresse pendente, nella Corte di Speciale Commissione, di esibire e fare registrare negli atti e registri della Corte una nota di "Nolle Prosequi", che esenti qualunque uno o più prigionieri inclusi nella Denuncia da qualunque ulteriore procedura sulla stessa; ma siffatta nota di "Nolle Prosequi" non sarà di alcun pregiudizio alla Denuncia in riguardo a qualunque altro prigioniero o prigionieri ivi nominati od inclusi. E qualora la nota di "Nolle Prosequi" venisse registrata prima che fosse stato incaricato un "Jury" di giudicare i fatti allegati nella Denuncia, allora resterà in arbitrio all'Onorabile Capo di Giustizia, od, in sua assenza, del primo Commissionario appresso di lui nella Commissione, che fosse presente in Malta, unitamente a due altri Commissionarj, o della maggioranza di tali tre Commissionarj, dopo udite le discussioni, fuori di Corte su di una citazione, od in Corte su di una istanza (la quale citazione od istanza potrà farsi, spedire e rispettivamente avanzare da

parte del prosecutore o del prigioniero) sia di liberare il prigioniero od i prigionieri esentati dalla nota di "Nolle Prosequi," sia di rimetterli alla Corte competente, onde essere ivi processati giusta la legge, o pure di detenerli per essere prodotti come testimonj, o per essere nuovamente denunciati nella Corte di Speciale Commissione, secondo richiedesse la giustizia. E se tale nota di "Nolle Prosequi" venisse registrata, dopo che fosse stato incaricato un "Jury" di giudicare il prigioniero o prigionieri esentati, e prima che ne fosse data la dichiarazione, siffatta nota darà il dritto a tale prigioniero o prigionieri di conseguire una dichiarazione di "Non provato" su l'intera allegazione di fatti; e se la detta nota "Nolle Prosequi" venisse registrata dopo data la dichiarazione, il prigioniero o prigionieri esentati dovranno essere tosto liberati.

III. Sarà lecito al pubblico Prosecutore, in qualunque tempo dopo che uno o più prigionieri accusati in qualunque particolare Denuncia, dinanzi la Corte di Speciale Commissione, fossero stati posti alla sbarra, e dopo che la Denuncia fosse stata, letta, ed interpretata (occorrendo) a lui od a loro, ma prima che fosse data la dichiarazione su tale Denuncia, di esibire e fare registrare sugli Atti della Corte, previo il consenso di tutt'i prigionieri presenti ed inclusi in tale Denuncia, e previo anche il permesso della Corte, una nota di cessione di qualunque parte dell'allegazione dei fatti dedotti contro qualunque uno o più dei detti prigionieri. Ma tale cessione dovrà essere senza pregiudizio alla Denuncia in riguardo a qualunque altra parte di tale allegazione difatti, ed altresì senza pregiudizio a qualunque altra Denuncia che si potesse fondare sui fatti allegati nella parte così ceduta. E, se dopo che qualunque simile cessione fosse stata registrata, apparisse alla Corte che la detta Denuncia, nella parte o nelle parti non cedute, non contenesse una accusa contro qualunque prigioniero o prigionieri di un delitto di competenza della detta Corte, ma contenesse una accusa contro uno o più prigionieri di un delitto di competenza della Regia Corte Criminale, o di qualunque altra Corte di Giurisdizione Criminale in queste Isole, allora la Corte di Speciale Commissione dovrà rimettere il pri-

gioniero o prigionieri così accusati alla Corte competente, all' oggetto di essere ivi processati giusta la legge.

IV. Non sarà lecito di arrestare per debiti qualunque Primo Giurato, Giurato ordinario, Avvocato, Procuratore, Ufficiale di Corte, od altra persona obbligata per legge ad intervenire in qualunque Sessione della Corte di Speciale Commissione, o necessariamente occupata in affari attenenti a tale Sessione, durante il tempo necessariamente impiegata in tale servizio o dentro o fuori della Corte. E qualora una persona nell' atto di tale impiego venisse arrestata per debito, l' Onorabile Capo di Giudizia, ed in sua assenza qualunque altro Commissionario della detta Corte, avute le debite prove del fatto dell' arresto, dovrà tosto spedire un Mandato che liberi la persona arrestata dalla carcerazione, e tale persona dovrà essere immediatamente scarcerata. E qualunque persona o persone che scientemente avessero domandato, promosso od assistito nel farsi un tale arresto, con intenzione d'impedire il corso della giustizia, saranno considerate ree di mancanza verso la Corte di Speciale Commissione, e perciò punite.

V. Siccome la Corte di Speciale Commissione può secondo la legge procedere a giudicare e definire sommariamente qualunque mancanza verso la sua legittima autorità, sarà lecito alla detta Corte punire ogni e qualunque mancanza o mancanze, con infliggere una multa o carcerazione, a suo arbitrio, non eccedente in ciascun caso una multa di cento scudi moneta corrente di Malta, ed una carcerazione per tre mesi.

26 Settembre, 1831.

Legge per la migliore Formazione del Jury nella Corte di Speciale Commissione.

Siccome il numero degli individui della Classe Britannica debitamente qualificati a servire nei giudizj nella Corte di Speciale Commissione, come Primi Giurati e Giurati Ordinarij rispettivamente, è molto minore del numero delle per-

sone della Classe Maltese qualificate rispettivamente a siffattamente servire; e siccome non risulta era necessario che il *Jury* sia formato di un eguale numero di Giurati della Classe Britannica, e di quelli della Classe Maltese, Sua Eccellenza il Luogotenente Governatore si compiace di disporre e ordinare quanto segue:

I. Quanto contiene l'undecimo paragrafo del Proclama del 15 Ottobre, 1829, con cui si dispone che, nel formare gli Elenchi Sessionali ivi menzionati, sieno estratti sei nomi dalla Classe dei Primi Giurati Britannici, e sei della Classe Maltese, e ventiquattro dalla Classe di Giurati Ordinarij Britannici, e ventiquattro della stessa Classe Maltese, resta sospeso fino ad ulteriori ordini; e viene disposto che, fino ad ulteriori ordini, il Registratore o l'Agente Registratore della detta Corte, nel estrarre dodici nomi dall'Elenco dei Primi Giurati, e quarantotto nomi dall'Elenco de'Giurati Ordinarij, per gli oggetti indicati nel detto Proclama, dovrà prendere quattro nomi dalla Classe de' Primi Giurati Britannici, ed otto della stessa Classe Maltese, e sedici nomi dalla Classe de'Giurati Ordinarij Britannici, e trentadue dalla stessa Classe Maltese: tutte le quali estrazioni dovranno farsi alfabeticamente nel modo fin ad ora praticato.

II. Quanto contengono i paragrafi diciottesimo, e trentesimo del detto Proclama del 15 Ottobre, 1829, con cui si dispone in sostanza, che in ogni giudizio da tenersi in forza del detto Proclama vi sieno tre Giurati Ordinarij della Classe Britannica, e tre della Classe Maltese, resta sospeso fino ad ulteriori ordini; e viene disposto che, fino ad ulteriori ordini, vi debbano essere due Giurati Ordinarij della Classe Britannica, e quattro della stessa Classe Maltese in tutt' i giudizi in cui il Primo Giurato sia un individuo della Classe di Primi Giurati Maltesi, ed un Giurato Ordinario della Classe Britannica, e cinque della Classe Maltese quando il Primo Giurato sia un individuo della Classe di Primi Giurati Britannici.

26 Aprile, 1832.